

# *NIS-2*

## *Le Autorità di Settore NIS-2: l'Autorità di Settore del MIMIT*

29/10/2024



Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy



Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy

## La Direttiva NIS-2 e il quadro normativo nazionale

**DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2024, n. 138  
(GU Serie Generale n. 230 del 1-10-2024)**

**in recepimento della Direttiva UE 2022/2555**



## Dalla NIS-1 alla NIS-2

- ❑ La Direttiva NIS-1 (UE) 2016/1148 («*Network and Information Security*») ha rappresentato la prima misura legislativa a livello europeo con l'obiettivo di innalzare la cooperazione tra gli Stati Membri e creare un primo livello di armonizzazione in materia di sicurezza cibernetica
- ❑ Recepita in Italia dal d.lgs. 65/2018 («*Decreto NIS*»)
- ❑ Individuava due categorie di soggetti a cui sono rivolte previsioni specifiche:
  - Operatori di servizi essenziali (**OSE**) all'interno di «*settori critici*» (energia, trasporti, banche, mercati finanziari, sanità, fornitura e distribuzione di acqua potabile e **infrastrutture digitali**)
  - Fornitori di servizi digitali (**FSD**) appartenenti ai settori di e-commerce, cloud computing e motori di ricerca



## Dalla NIS-1 alla NIS-2

- ❑ Gli OSE erano definiti come quei soggetti, pubblici o privati, che rivestono un ruolo importante per la società e l'economia e forniscono servizi **essenziali** («*infrastrutture critiche*»)
- ❑ Gli OSE **dovevano essere individuati dagli Stati Membri** all'interno dei settori critici in base all'essenzialità del servizio e le conseguenze sulla fornitura del servizio che potrebbe causare un incidente
- ❑ Il MIMIT era il riferimento per i settori dell'energia e delle **infrastrutture digitali** nonché per i FSD: l'individuazione degli OSE è avvenuta attraverso un processo di **analisi del settore** di riferimento e di predisposizione di «*soglie critiche*» dimensionali il cui superamento faceva ricadere il soggetto all'interno degli OSE



## Dalla NIS-1 alla NIS-2

□ La Direttiva NIS-1 imponeva essenzialmente due tipi di obblighi:

- **Misure di sicurezza:** adozione di misure di sicurezza **adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi** e alla prevenzione e minimizzazione dell'impatto degli incidenti di sicurezza
- **Segnalazione incidenti:** notifica senza indebito ritardo alle autorità competenti o al CSIRT di incidenti aventi un «*impatto rilevante*» sulla continuità dei servizi essenziali prestati



## Dalla NIS-1 alla NIS-2

- In concreto il recepimento della direttiva NIS-1 (maggio 2018) ha portato, tra gli altri anche per il settore delle **infrastrutture digitali**, alle seguenti fasi:
- **Fase 0:** individuazione degli OSE e di predisposizione di linee guida (luglio 2019) per le attività da svolgere in 3 fasi successive
  - **Fase 1:** autovalutazione dello stato di esposizione al rischio cyber da parte degli OSE notificati (novembre 2019) ed individuazione delle attività migliorative in risposta all'analisi del rischio
  - **Fase 2:** implementazione delle attività a priorità alta (luglio 2020, considerando i ritardi e le proroghe dovute alla pandemia)
  - **Fase 3:** implementazione delle attività a priorità bassa (ottobre 2020)



## Dalla NIS-1 alla NIS-2 - obiettivi

- ❑ La Direttiva NIS-2 (UE) 2022/2555 risponde alle criticità rilevate nell'applicazione della NIS-1, ed all'esigenza di aggiornare e rendere più efficace il quadro normativo. Le divergenze nell'attuazione degli obblighi previsti dalla Direttiva NIS da parte dei diversi Stati Membri hanno infatti determinato **livelli disomogenei di sicurezza** all'interno dell'Unione (e, a livello Nazionale, anche tra settori o soggetti appartenenti allo stesso settore)
- ❑ Obiettivo principale della NIS-2 è quello di **eliminare tali divergenze, omogeneizzando** e al contempo **rafforzando** gli obblighi di sicurezza cyber, **ampliando il numero di settori** e di soggetti coinvolti e migliorando la già avviata cooperazione tra gli Stati



## Dalla NIS-1 alla NIS-2: i nuovi principi

- ❑ La Direttiva NIS-2 elimina la distinzione OSE/FSD ed introduce **criteri uniformi e oggettivi** per identificare due categorie di soggetti che saranno tenute agli obblighi della direttiva:
  - **soggetti «essenziali»**
  - **soggetti «importanti»**
- ❑ Questi soggetti vengono individuati nei settori «*essenziali*» o ad «*alta criticità*» decisamente più ampi rispetto ai settori già individuati dalla Direttiva NIS-1. Viene inoltre applicato un **criterio dimensionale**, che esclude dall'ambito di applicazione le piccole e medie imprese (50 dipendenti/10 mln fatturato), salvo **alcune importanti eccezioni** che dipendono dalla criticità del servizio fornito come, ad esempio: comunicazione elettronica, servizi fiduciari, soggetti «*critici*» ai sensi della 2022/2577 (cd. Direttiva CER), e se lo Stato Membro lo prevede, i soggetti ex-NIS-1



## Dalla NIS-1 alla NIS-2: i nuovi principi

- La Direttiva NIS-2 rafforza gli obblighi già presenti all'interno della Direttiva NIS-1:
  - **Misure di sicurezza:** previsione di un approccio «*multirischio*» nell'adozione di misure di sicurezza tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per (i) gestire i rischi per la sicurezza dei sistemi di rete e di informazione che tali soggetti utilizzano per le loro operazioni o per la fornitura dei loro servizi e (ii) prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti sui destinatari dei loro servizi e su altri servizi. **La Direttiva NIS-2 fornisce un elenco minimo delle misure di sicurezza che devono essere implementate**
  - **Segnalazione incidenti:** rafforzamento degli obblighi di segnalazione e notifica di «*incidenti significativi*» alle Autorità competenti e al CSIRT secondo uno schema a più fasi con tempistiche predefinite
  - **Misure di vigilanza:** audit e ispezioni previste per i soggetti essenziali e importanti



# NIS-2: Le Autorità di Settore

## Art. 11

- «Al fine di assicurare l'efficace attuazione del presente decreto a livello settoriale, sono individuate le **Autorità di settore NIS** che supportano l'Autorità nazionale competente NIS e collaborano con essa [...]»
- Designazione Autorità di settore NIS per ogni settore e/o sotto-settore
- Compiti delle Autorità di settore NIS, tra i quali:
  - verifica dell'elenco dei **soggetti NIS**
  - supporto nell'individuazione dei soggetti **essenziali** e dei soggetti **importanti**
  - individuazione dei soggetti a cui si applicano le **deroghe**
  - supporto per le funzioni e per le attività di **regolamentazione**
  - elaborazione dei contributi per la relazione annuale
  - istituzione e coordinamento dei **tavoli settoriali**, al fine di contribuire all'efficace e coerente attuazione settoriale del decreto ed al relativo monitoraggio
  - partecipazione alle attività settoriali del Gruppo di Cooperazione NIS e dei consessi ed iniziative a livello di UE relativi all'attuazione della direttiva



# NIS-2: i settori ad «alta criticità» (1/4)

## ALLEGATO I Settori ad alta criticità

Settore	Sottosettore	Tipologia di soggetto
1. Energia	a) Energia elettrica	— Impresa elettrica quale definita all'articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio che esercita attività di «fornitura» quale definita all'articolo 2, punto 12), di tale direttiva
		— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944
		— Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944
		— Produttori quali definiti all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944
		— Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio
		— Partecipanti al mercato dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 2, punti 18), 20) e 59) della direttiva (UE) 2019/944
		— Gestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità
	b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	— Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
	c) Petrolio	— Gestori di oleodotti
		— Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
		— Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio
	d) Gas	— Imprese fornitrici quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
		— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE

# MASE



## NIS-2: i settori ad «alta criticità» (2/4)

		<ul style="list-style-type: none"><li>— Gestori del sistema di trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE</li><li>— Gestori dell'impianto di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE</li><li>— Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE</li><li>— Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE;</li><li>— Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale</li></ul>
	e) Idrogeno	<ul style="list-style-type: none"><li>— Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno</li></ul>
2. Trasporti	a) Trasporto aereo	<ul style="list-style-type: none"><li>— Vettori aerei quali definiti all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali</li><li>— Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, aeroporti quali definiti all'articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti</li><li>— Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio</li></ul>
	b) Trasporto ferroviario	<ul style="list-style-type: none"><li>— Gestori dell'infrastruttura quali definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</li><li>— Imprese ferroviarie quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, punto 12), di tale direttiva</li></ul>
	c) Trasporto per vie d'acqua	<ul style="list-style-type: none"><li>— Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite per il trasporto marittimo all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tale compagnia</li><li>— Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti</li><li>— Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</li></ul>
	d) Trasporto su strada	<ul style="list-style-type: none"><li>— Autorità stradali quali definite all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i</li></ul>

MIT



## NIS-2: i settori ad «alta criticità» (3/4)

		quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attività generale — Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
3. Settore bancario		Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
4. Infrastrutture dei mercati finanziari		— Gestori delle sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio — Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
5. Settore sanitario		— Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio — Laboratori di riferimento dell'UE quali definiti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio — Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio — Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2 — Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica) di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio
6. Acqua potabile		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni
7. Acque reflue		Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all'articolo 2, punti da 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale
8. Infrastrutture digitali		— Fornitori di punti di interscambio internet

MEF

MSAL

MASE

MIMIT



## NIS-2: i settori ad «alta criticità» (4/4)

	— Fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio ( <i>domain name system</i> – DNS), esclusi gli operatori dei server dei nomi radice
	— Gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello ( <i>top level domain</i> – TLD)
	— Fornitori di servizi di cloud computing
	— Fornitori di servizi di data center
	— Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti ( <i>content delivery network</i> )
	— Prestatori di servizi fiduciari
	— Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica
	— Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
9. Gestione dei servizi TIC (business-to-business)	— Fornitori di servizi gestiti
	— Fornitori di servizi di sicurezza gestiti
10. Spazio	Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica

MIMIT

PCM



## NIS-2: i settori «critici» (1/2)

ALLEGATO II Altri settori critici		
Settore	Sottosettore	Tipologia di soggetto
1. Servizi postali e di corriere		Fornitori di servizi postali quali definiti all'articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere
2. Gestione dei rifiuti		Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica
3. Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche		Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele di cui all'articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e imprese che si occupano della produzione di articoli quali definite all'articolo 3, punto 3), del medesimo regolamento, da sostanze o miscele
4. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti		Imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che si occupano della distribuzione all'ingrosso e della produzione industriale e trasformazione
5. Fabbricazione	a) Fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro	Soggetti che fabbricano dispositivi medici quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e soggetti che fabbricano dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio ad eccezione dei soggetti che fabbricano dispositivi medici di cui all'allegato I, punto 5), quinto trattino, della presente direttiva
	b) Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 26, della NACE Rev. 2
	c) Fabbricazione di apparecchiature elettriche	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 27, della NACE Rev. 2
	d) Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 28, della NACE Rev. 2

MIMIT  
MASE  
MIMIT  
MASAF  
MSAL  
MIMIT

## NIS-2: i settori «critici» (2/2)



Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy

	e) Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 29, della NACE Rev. 2
	f) Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 30, della NACE Rev. 2
6. Fornitori di servizi digitali		— Fornitori di mercati online
		— Fornitori di motori di ricerca online
		— Fornitori di piattaforme di social network
		— Fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio
7. Ricerca		Organizzazioni di ricerca

MIMIT

MUR



# L'Autorità di Settore del MIMIT Infrastrutture Digitali Fornitori di punti di interscambio internet (IXP)

«**punto di interscambio internet**»: *cosiddetto Internet Exchange Point (IXP), un'infrastruttura di rete che consente l'interconnessione di più di due reti indipendenti (sistemi autonomi), principalmente al fine di agevolare lo scambio del traffico internet, che fornisce interconnessione soltanto ai sistemi autonomi e che non richiede che il traffico internet che passa tra qualsiasi coppia di sistemi autonomi partecipanti passi attraverso un terzo sistema autonomo né altera o interferisce altrimenti con tale traffico*

**Grandi (>50M€ / 250 dipendenti): Essenziali**

**Medie (>10M€ / 50 dipendenti): Importanti**

**Settore già NIS-1**

**Numerosità prevista: <10**



# L'Autorità di Settore del MIMIT Infrastrutture Digitali

## Gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD)

«**gestore di registro dei nomi di dominio di primo livello**»: cosiddetto registro dei nomi TLD (Top Level Domain) o registry, soggetto cui è stato delegato uno specifico dominio di primo livello e che è responsabile dell'amministrazione di tale dominio di primo livello, compresa la registrazione dei nomi di dominio sotto tale dominio di primo livello, e del funzionamento tecnico di tale dominio di primo livello, compresi il funzionamento dei server dei nomi, la manutenzione delle banche dati e la distribuzione dei file di zona del dominio di primo livello tra i server dei nomi, indipendentemente dal fatto che una qualsiasi di tali operazioni sia effettuata dal soggetto stesso o sia esternalizzata, ma escludendo le situazioni in cui i nomi di dominio di primo livello sono utilizzati da un registro esclusivamente per uso proprio

**Essenziali, indipendentemente dalle dimensioni**

**Settore già NIS-1**

**Numerosità prevista: <10**



# L'Autorità di Settore del MIMIT

## Infrastrutture Digitali

### Fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio (DNS)

«**sistema dei nomi di dominio**»: cosiddetto Domain Name System (DNS), un sistema di nomi gerarchico e distribuito che consente l'identificazione di servizi e risorse su internet, permettendo ai dispositivi degli utenti finali di utilizzare i servizi di instradamento e connettività di internet al fine di accedere a tali servizi e risorse

«**fornitore di servizi di sistema dei nomi di dominio**»: un soggetto che fornisce alternativamente:

- 1) servizi di risoluzione dei nomi di dominio **ricorsivi accessibili al pubblico** per gli utenti finali di internet
- 2) servizi di risoluzione dei nomi di dominio **autoritativi per uso da parte di terzi**, fatta eccezione per i server dei nomi radice (cosiddetto root nameserver)

**Essenziali, indipendentemente dalle dimensioni**

**Settore già NIS-1**

**Numerosità prevista: >1.000**



# L'Autorità di Settore del MIMIT Infrastrutture Digitali Fornitori di servizi di cloud computing

«servizio di cloud computing»: un servizio digitale che consente l'**amministrazione su richiesta** di un pool **scalabile** ed **elastico** di risorse di calcolo **condivisibili** e l'ampio **accesso remoto** a quest'ultimo, anche ove tali risorse sono distribuite in varie ubicazioni

**Grandi (>50M€ / 250 dipendenti): Essenziali**

**Medie (>10M€ / 50 dipendenti): Importanti**

**FSD nella NIS-1**

**Numerosità prevista: >200**



# L'Autorità di Settore del MIMIT Infrastrutture Digitali Fornitori di servizi di data center

«**servizio di data center**»: un servizio che comprende strutture, o gruppi di strutture, dedicate a ospitare in modo centralizzato, interconnettere e far funzionare apparecchiature informatiche e di rete che forniscono servizi di conservazione, elaborazione e trasporto di dati insieme a tutti gli impianti e le infrastrutture per la distribuzione dell'energia e il controllo ambientale

**Grandi (>50M€ / 250 dipendenti): Essenziali**

**Medie (>10M€ / 50 dipendenti): Importanti**

**Numerosità prevista: ~50**



# L'Autorità di Settore del MIMIT Infrastrutture Digitali Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (CDN)

«**rete di distribuzione dei contenuti**»: cosiddetta content delivery network (CDN), una rete di server distribuiti geograficamente allo scopo di garantire l'elevata disponibilità, l'accessibilità o la rapida distribuzione di contenuti e servizi digitali agli utenti di internet per conto di fornitori di contenuti e servizi

**Grandi (>50M€ / 250 dipendenti): Essenziali**

**Medie (>10M€ / 50 dipendenti): Importanti**

**Numerosità prevista: <10**



# L'Autorità di Settore del MIMIT Infrastrutture Digitali Prestatori di servizi fiduciari

«**servizio fiduciario**»: un servizio fiduciario quale definito all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014

Modifiche apportate dal regolamento (UE) n. 1183/2024:

- *rilascio e/o convalida di **certificati di firma elettronica, certificati di sigilli elettronici, certificati di autenticazione di siti web** o certificati di prestazione di altri servizi fiduciari*
- *creazione e/o convalida di **firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche***
- ***conservazione** di firme elettroniche, sigilli elettronici, certificati di firme elettroniche o certificati di sigilli elettronici*
- *gestione di **dispositivi per la creazione di una firma elettronica a distanza** o di dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico a distanza*
- *rilascio e/o convalida di **attestati elettronici di attributi***
- *prestazione di servizi elettronici di **recapito certificato** e/o convalida dei dati trasmessi tramite servizi elettronici di recapito certificato e relative prove*
- *archiviazione elettronica di dati elettronici e di documenti elettronici e/o registrazione di dati elettronici in un **registro elettronico***

**Se Qualificati o Grandi (>50M€ / 250 dipendenti): Essenziali**

**Tutti gli altri, indipendentemente dalla dimensione: Importanti**

**Numerosità prevista: >100**



# L'Autorità di Settore del MIMIT Infrastrutture Digitali

## Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica

## Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

«**rete pubblica di comunicazione elettronica**»: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete

«**servizio di comunicazione elettronica**»: i servizi forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:

- a) «servizio di accesso a internet» quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120
- b) «servizio di comunicazione interpersonale»
- c) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva

**Essenziali, indipendentemente dalla dimensione**

**Numerosità prevista: >2.000**



# L'Autorità di Settore del MIMIT

## Servizi postali e di corriere

«**servizi postali**»: i servizi che includono la **raccolta**, lo **smistamento**, il **trasporto** e la **distribuzione** degli invii postali

«**fornitore di un servizio postale**»: l'impresa che fornisce uno o più servizi postali

**Medie e Grandi (>10M€ / 50 dipendenti): Importanti**

**Numerosità prevista: ~400**



## L'Autorità di Settore del MIMIT Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche

«Imprese che si occupano della **fabbricazione** di sostanze e della **distribuzione** di sostanze o miscele di cui all'articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e imprese che si occupano della **produzione** di articoli quali definite all'articolo 3, punto 3), del medesimo regolamento, da sostanze o miscele»

**Medie e Grandi (>10M€ / 50 dipendenti): Importanti**

**Numerosità prevista: >500**



# L'Autorità di Settore del MIMIT

## Fabbricazione

«Fabbricazione di *computer e prodotti di elettronica e ottica*»

«Fabbricazione di *apparecchiature elettriche*»

«Fabbricazione di *macchinari e apparecchiature n.c.a.*»

«Fabbricazione di *autoveicoli, rimorchi e semirimorchi*»

«Fabbricazione di *altri mezzi di trasporto*»

**Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisioni 26, 27, 28, 29 e 30 della NACE Rev. 2**

**Medie e Grandi (>10M€ / 50 dipendenti): Importanti**

**Numerosità prevista: >4.000**



# L'Autorità di Settore del MIMIT

## Fornitori di servizi digitali

Fornitori di «**mercati on-line**»: un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori

Fornitori di «**motori di ricerca online**»: un servizio digitale che consente all'utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto

Fornitori di «**piattaforme di social network**»: una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto, condividere, scoprire e comunicare gli uni con gli altri su molteplici dispositivi, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni

**Medie e Grandi (>10M€ / 50 dipendenti): Importanti**

**Numerosità prevista: >1.000**

**Alcuni FSD nella NIS-1**



# L'Autorità di Settore del MIMIT

## Fornitori di servizi digitali

Fornitore di «**servizi di registrazione di nomi di dominio**»: un registrar o un agente che agisce per conto di registrar, come un fornitore o un rivenditore di servizi di registrazione per la privacy o di proxy

Norme speciali: **art 29** «Banca dei dati di registrazione dei nomi di dominio», esenzione da alcuni obblighi («gli obblighi di cui agli articoli 24 (Obblighi in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica) e 25 (Obblighi in materia di notifica di incidente) non si applicano ai soggetti che erogano **esclusivamente** servizi di registrazione dei nomi di dominio. Tali soggetti assicurano un livello di sicurezza informatica coerente con gli obblighi di cui agli articoli 24 e 25»

**Importanti, indipendentemente dalle dimensioni**

**Numerosità prevista: >1.000**



# Le prime scadenze

## Art.7 (comma 1)

«**Dal 1° gennaio al 28 febbraio** di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 3, **si registrano o aggiornano** la propria registrazione **sulla piattaforma digitale resa disponibile dall'Autorità nazionale** competente NIS ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale anche ai sensi del presente decreto [...]»

## Art.42 (comma 1, punto a)

«In fase di prima applicazione:

a) ai sensi dell'articolo 7, **entro il 17 gennaio 2025**, i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, fornitori di servizi di data center, fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, **si registrano sulla piattaforma digitale** di cui all'articolo 7, comma 1»

***Grazie!***



**Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy**

